



## IL CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L.

*Michela Rosmino*

## ABSTRACT

*Nell'organizzazione delle imprese che adottano il modello societario della s.r.l., un ampio ed incisivo potere di controllo sull'andamento della gestione è affidato all'iniziativa individuale del socio non amministratore. Tale prerogativa si colloca in un contesto strutturale caratterizzato da una spiccata connotazione "personalistica", ove il maggior rilievo attribuito al socio e la cosiddetta "privatizzazione" del controllo gestionale, si pongono come elementi emblematici della profonda diversificazione apportata dalla Riforma del diritto societario del 2003 al sistema dei controlli della s.r.l. rispetto a quello previsto per il modello azionario. Più specificamente, i diritti di informazione e di consultazione, attraverso cui si attua tale controllo, rappresentano strumenti essenziali per la tutela del concreto interesse individuale del socio al buon funzionamento dell'attività gestoria, in quanto consentono a quest'ultimo di rilevare gli elementi istruttori necessari su cui fondare la responsabilità degli amministratori, laddove vengano compiuti atti di mala gestio e di attivare gli opportuni meccanismi sanzionatori previsti dalla legge a difesa dei diritti del singolo derivanti dal contratto sociale.*

*Muovendo da tali presupposti, il presente contributo delinea i tratti essenziali dell'istituto del controllo individuale del socio sull'amministrazione della s.r.l., ex art. 2476, 2° comma c.c., mettendone in evidenza il contenuto sostanziale, le modalità di attuazione e le discordanze interpretative in merito ai confini entro cui definire gli ampi spazi di autonomia concessi ai soci in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina legale.*

**Sommario:** 1. Premessa – 2. La legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo previsti dall'art. 2476, 2° comma, c.c. – 3. Contenuto sostanziale e modalità di esercizio delle diverse forme di controllo consentite al socio – 4. I limiti all'esercizio del potere individuale di controllo tra dissonanze normative e discordanze interpretative – 5. La responsabilità degli amministratori nelle ipotesi di illegittimo rifiuto alle richieste di informazioni e di consultazione e i rimedi sanzionatori attivabili dai soci.

### 1. Premessa

Nell'ambito del *corpus* normativo che disciplina la s.r.l., i principi dettati dall'art. 2476 c.c. assumono un ruolo centrale per la definizione di taluni rilevanti meccanismi di *governance* che caratterizzano il predetto modello societario sotto il profilo funzionale. La norma in esame rappresenta il principio cardine su cui si edifica il sistema di tutela dei diritti di minoranza che, in virtù di una spiccata connotazione "personalistica" che contraddistingue la struttura contrattuale della s.r.l., riconosce ad ogni socio non amministratore un ampio potere di controllo sull'andamento della gestione (art. 2476, 2° comma, c.c.), quale strumento propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio sia quando agisce nei confronti

degli amministratori per accertare la responsabilità di questi ultimi verso la società (in base all'art. 2476, 3° comma, c.c.), sia quando agisce per ottenere il risarcimento di un danno direttamente subito (ex art. 2476, 6° comma, c.c., che contempla l'azione individuale per danno diretto)<sup>1</sup>.

Le incisive prerogative affidate all'iniziativa individuale del socio si inseriscono in un contesto caratterizzato da una considerevole elasticità organizzativa, il cui carattere distintivo è rappresentato dalla rilevanza centrale del ruolo rivestito dai soci nell'attività dell'impresa, in perfetta coerenza con i principi ispiratori espressi dalla Legge Delega per la Riforma del diritto societario (L. 13 ottobre 2001, n. 366)<sup>2</sup>, successivamente recepiti dal Decreto di attuazione (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). Un simile fenomeno, noto in dottrina<sup>3</sup> come *"privatizzazione del controllo"* gestionale, rappresenta un elemento sintomatico della marcata diversificazione apportata al sistema dei controlli della s.r.l. rispetto a quello previsto per il modello azionario e dello speculare progressivo avvicinamento dello stesso a quello delle società di persone<sup>4</sup>. In siffatto contesto il legislatore, per bilanciare il potere che normalmente viene attribuito alla maggioranza, è intervenuto conferendo ai soci di minoranza importanti strumenti che vengono definiti di *"voice"* e di *"exit"*: i primi riguardano la partecipazione attiva del socio, consentendo a quest'ultimo di incidere direttamente sulle scelte della società e sulle scelte di coloro che concretamente le adottano; i secondi ineriscono alla facoltà di liberarsi del vincolo sociale<sup>5</sup>.

Il maggior rilievo assunto dal socio nell'organizzazione della s.r.l., dunque, si manifesta prevalentemente attraverso una duplice direzione:

- in riferimento agli ampi spazi concessi all'autonomia statutaria nel delineare, in via preliminare, la struttura, le regole organizzative e i processi decisionali della società<sup>6</sup> e nel

<sup>1</sup> M. G. Paolucci, Art. 2476, in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di Giorgio De Nova - Libro quinto: Lavoro art. 2462-2483, A. L. Santini, L. Salvatore, L. Benatti, M. G. Paolucci, *Società a responsabilità limitata*, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 473.

<sup>2</sup> La L. 13 ottobre 2001, n. 366, recante *"Delega al Governo per la riforma del diritto societario"*, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce che *"La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi"*.

<sup>3</sup> M. Rescigno, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale, Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca, G. Presti, Giuffrè, Milano, 2003, p. 49; M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 474; N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, I, 2005, p. 156; P. Benazzo, *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. Società*, 2010, p. 23.

<sup>4</sup> G. Zanarone, Art. 2476 - *Della società a responsabilità limitata - artt. 2475-2483*, in *Il codice Civile Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1105-1106.

<sup>5</sup> A. Maffei Alberti, *sub art. 2476*, in *Commentario breve al diritto delle società*, in *Breviaria Iuris*, fondati da G. Cian e A. Trabucchi e continuati da G. Cian, III ed., Cedam, Padova, 2015, p. 1380.

<sup>6</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *Articolo 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, *Società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. Bianchi, Artt. 2462-2483 c.c., Egea, Giuffrè, Milano, 2008, p. 713.

definire, di conseguenza, il sistema di ripartizione delle competenze fra soci ed amministratori<sup>7</sup>;

- in relazione al rafforzato potere di controllo riconosciuto ai singoli soci non amministratori nei confronti dei soggetti titolari della funzione gestoria, che può essere esercitato in via esclusiva, in caso di assenza dell'organo di controllo interno, oppure in concorrenza con tale organo<sup>8</sup>, in caso di nomina facoltativa o obbligatoria dello stesso<sup>9</sup>. Il suddetto potere di controllo si sostanzia nell'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione, che consentono al socio di esprimere in maniera cosciente tutti i diritti che derivano dalla sua condizione, vale a dire il diritto di voto<sup>10</sup>, nonché il potere di rilevare tutti gli elementi istruttori necessari all'attivazione degli opportuni meccanismi sanzionatori laddove si verifica uno scorretto svolgimento della gestione sociale. La disposizione in commento, infatti, si colloca all'interno della disciplina dettata in tema di responsabilità degli amministratori, che da un lato definisce i presupposti sui quali essa si fonda (art. 2476, 1° comma, c.c.) e, dall'altro lato riconosce la legittimazione attiva di ciascun socio, indipendentemente dall'ammontare della quota di partecipazione al capitale sociale, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità unitamente all'opportunità di richiedere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, ove si configurino ipotesi di "gravi irregolarità" (art. 2476, 3° comma, c.c.). Il carattere funzionale e prodromico dei diritti di controllo rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità, trova la sua *ratio* nella consapevolezza che soltanto a seguito di una preventiva ed adeguata attività di informazione sull'andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori, il socio può valutare adeguatamente l'opportunità di agire in tal senso, come riportato anche dalla Relazione illustrativa alla Riforma<sup>11</sup>. Di converso, in assenza dell'indispensabile presupposto informativo, qualsiasi iniziativa intrapresa dal socio a presidio degli interessi protetti,

---

<sup>7</sup> Il grado di partecipazione dei soci nella funzione gestoria, in particolare, può assumere sia carattere individuale (ex art. 2468, 3° comma, c.c., in base al quale "resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili"), sia carattere collettivo (in virtù delle disposizioni di cui all'art. 2479 c.c., che, al 1° comma, dispone: "I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione").

<sup>8</sup> M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 472.

<sup>9</sup> Nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, in base al rinvio operato dall'art. 2477 c.c., si applicano le disposizioni sul collegio sindacale della s.p.a., fra le quali è compresa quella dell'art. 2403, 1° comma, c.c., che attribuisce ai sindaci compiti di vigilanza sulla legalità e sulla correttezza della gestione, a nulla rilevando la circostanza che il legislatore abbia attribuito ai soci i diritti di informazione e alla consultazione dei documenti inerenti l'amministrazione. Si ritiene, inoltre, che non essendo assimilabili i diritti di controllo dei soci al potere di controllo spettante al collegio sindacale (o al sindaco unico) e tenendo conto della diversa finalità da essi perseguita, laddove sia nominato esclusivamente un revisore legale vengono meno i presidi posti a garanzia dell'interesse dei terzi. N. Abriani, *sub art. 2477 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle società – dell'azienda della concorrenza (artt. 2452 – 2510)*, a cura di D. U. Santosuosso, Utet Giuridica, Torino, 2015, p. 656.

<sup>10</sup> Sotto questo profilo l'interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se e a quali condizioni alienare la propria partecipazione, ovvero se esercitare il diritto di recesso, ovvero ancora se esercitare o meno il diritto di opzione in sede di aumento del capitale, sul punto cfr. A. Maffei Alberti, *cit.*, p. 1380.

<sup>11</sup> Relazione al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, § 11, disponibile su [www.tuttocamere.it](http://www.tuttocamere.it).

risulterebbe azzardata e non priva di difficoltà, stante la sua posizione di svantaggio rispetto agli amministratori che dispongono di tutta la documentazione sociale<sup>12</sup>.

Alla luce dell'inquadramento sistematico fin qui delineato, emerge, quale dato di immediata percezione, che la rilevante sfera di competenze che il legislatore ha riservato ai soci è suscettibile di essere ulteriormente ampliata da una diversa volontà degli stessi mediante l'atto costitutivo, allo scopo di semplificare determinati procedimenti o di introdurre specificazioni. In un simile contesto, tuttavia, una delle difficoltà riscontrate dagli interpreti, nel corso degli anni, è stata quella di definire in termini di certezza determinati aspetti connessi alle richiamate competenze in tema di controllo. Non risulta sempre agevole, ad esempio, tracciare precisi limiti al potere d'intervento dei soci con riferimento alle regole non dichiarate espressamente derogabili o inderogabili, oppure individuare le conseguenze che possono scaturire dal mancato impiego di simili prerogative<sup>13</sup>.

Tenendo conto di tale preliminare ricostruzione del tessuto normativo in cui si innesta il potere individuale di controllo, il presente contributo analizza gli aspetti principali che caratterizzano l'esercizio dei diritti disciplinati dall'art. 2476, 2° comma, c.c., mettendone in evidenza il contenuto, l'ambito di operatività, i limiti di attuazione e le difficoltà, riscontrate in sede interpretativa, di coniugare l'autonomia concessa ai soci con i principi dettati dalla disciplina legale.

## **2. La legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo previsti dall'art. 2476, 2° comma, c.c.**

In base ad un'interpretazione letterale della normativa codicistica, i diritti di controllo sono riconosciuti ai *"soci che non partecipano all'amministrazione"*, per consentire a questi ultimi di seguire direttamente lo svolgimento degli affari sociali a tutela del loro concreto interesse al buon funzionamento dell'attività gestoria. Tale limitazione prevista dal legislatore, tuttavia, non viene intesa come un'esclusione della legittimazione attiva nei confronti dei soci amministratori, ma anzi in questo caso lo strumento del controllo si configura come un *"potere-dovere"* già connaturato nelle funzioni esercitate dai soggetti titolari del potere gestorio e, pertanto, non necessita di un'apposita disposizione normativa che lo legittimi.

---

<sup>12</sup> L'inquadramento sistematico della disciplina sui poteri di controllo del socio rende opportuno richiamare anche il regime di responsabilità previsto dall'art. 2476, 7° comma, c.c., gravante, in solido con gli amministratori, sui soci che abbiano *"intenzionalmente deciso o autorizzato"* singoli atti amministrativi rivelatisi successivamente dannosi. Tale disposizione, infatti, introduce un ulteriore elemento che si pone come contrappeso all'accentuato rilievo attribuito ai numerosi poteri amministrativi, oltreché di controllo, riconosciuti al socio di una s.r.l. Cfr. A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 669 e pp. 693-694.

<sup>13</sup> O. Cagnasso, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003, pp. 368-371, secondo il quale *"Oltre alle norme espressamente dichiarate derogabili, ed oltre a quelle espressamente dichiarate inderogabili, la disciplina della società a responsabilità limitata contiene numerose disposizioni che non rientrano nell'una o nell'altra categoria: per tali regole si pone il problema, spesso di non agevole soluzione, della loro qualificazione sotto il profilo del carattere dell'imperatività"*.

L'obbligo di agire in modo informato gravante in capo agli amministratori, infatti, trova fondamento, in maniera particolare, nelle norme relative alla responsabilità connessa al ruolo da essi rivestito che impone, implicitamente, un dovere di diligente vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo in generale e sulla condotta degli amministratori in particolare<sup>14</sup>. Ne consegue che mentre per i soci non amministratori il potere di controllo è facoltativo, essendo un diritto posto nel loro esclusivo interesse, per gli amministratori informarsi in merito all'andamento dell'attività di gestione e prendere visione dei documenti sociali costituisce un dovere il cui esercizio è necessario per andare esente da responsabilità<sup>15</sup>. Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo abbia composizione pluripersonale, inoltre, le modalità esplicative di tale dovere, sono modulate in base alla configurazione da esso concretamente assunta. Più specificamente, laddove sussista il sistema dell'amministrazione disgiuntiva (che attribuisce il potere gestorio al singolo amministratore con potere di veto *ex art.* 2257 c.c.), ciascun amministratore avrà il potere-dovere di informarsi sulle operazioni che gli altri stanno per compiere, anche allo scopo di esercitare tempestivamente il diritto di opposizione che gli spetta; parimenti, nell'ipotesi di amministrazione congiuntiva (che può addirittura contemplare il consenso unanime di tutti gli amministratori in base a quanto disposto dall'art. 2258 c.c.) l'amministratore dovrà informarsi dei progetti degli altri per decidere se prestare o meno il proprio consenso, ovvero se sollecitare a tale riguardo una decisione dei soci<sup>16</sup>.

Dalla formulazione dell'art. 2476, 2° comma c.c., inoltre, si evince che nella struttura corporativa della s.r.l. il controllo diretto dei soci sull'amministrazione non è più subordinato all'assenza dell'organo di controllo interno, come disponeva il previgente art. 2489 c.c., ma è previsto in ogni caso, indipendentemente dall'esistenza dello stesso. Da ciò consegue che nel caso in cui la società sia dotata dell'organo di controllo, il potere esercitato dai soci si affianca a quello esercitato dai sindaci, dal quale però si differenzia sotto taluni aspetti.

*In primis*, il controllo del collegio sindacale ha carattere obbligatorio in quanto imposto dalla legge, a differenza del controllo dei soci.

In secondo luogo, la finalità del controllo assume una connotazione diversa nelle due ipotesi: mentre i sindaci svolgono la loro funzione per verificare il buon andamento della gestione nell'interesse generale della società, dei soci e dei terzi, l'esercizio dei poteri di controllo dei singoli soci va ricondotto al loro interesse individuale, che consiste in una miglior tutela dei diritti del singolo derivanti dal contratto sociale<sup>17</sup>. Secondo un orientamento dottrinario<sup>18</sup>, il

<sup>14</sup> G. Zanarone, *cit.*, p. 1053.

<sup>15</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 696-697.

<sup>16</sup> N. Abriani, *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, *op. cit.*, p. 334; G. M. Buta, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Vol. 3, Utet Giuridica, Milano, 2007, pp. 593-595, G. Zanarone, *cit.*, p. 1053.

<sup>17</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 695-696.

predetto elemento di diversificazione non esclude che anche il controllo dei soci, sotto il profilo sostanziale, possa presentare una rilevanza che travalichi il confine della compagine sociale, ove si consideri che l'interesse alla trasparenza della gestione ed al buon funzionamento della società, benché perseguito per uno scopo individuale, coinvolge una molteplicità di interessi riguardanti anche i terzi che entrano in rapporto con la stessa, i quali, pertanto, potrebbero ritenersi tutelati, in via indiretta ed eventuale, dall'esercizio dei diritti di controllo.

Altro aspetto di rilievo in tema di legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo individuale è l'analisi di alcune particolari fattispecie che possono configurarsi nella realtà societaria, talvolta oggetto di interpretazioni difformi in dottrina, che sono di seguito schematicamente sintetizzate.

- **Nelle ipotesi di costituzione di pegno o usufrutto sulla quota**, espressamente contemplate dall'art. 2471-bis c.c., può verificarsi che i diritti all'informazione ed alla consultazione possano essere temporaneamente trasferiti, insieme ad altri diritti di natura amministrativa, anche in capo a terzi. L'art. 2352, 6° comma, c.c., infatti, dispone che *“Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario”*. In questa prospettiva, dunque, la legittimazione a richiedere informazioni ed a consultare documenti nel caso di usufrutto spetta sia all'usufruttuario che al socio nudo proprietario, e nel caso di pegno viene riconosciuto sia al creditore pignoratizio che al socio proprietario della quota. Ciò deriva dal fatto che il socio debitore ed il socio nudo proprietario, per quanto esclusi dall'esercizio del diritto al voto, sono titolari di un interesse alla conoscenza dei fatti di gestione al fine di verificare il valore patrimoniale della propria quota; mentre l'usufruttuario o il creditore pignoratizio hanno interesse all'esercizio dei diritti di controllo per tutelare la redditività della quota e, di conseguenza, il proprio diritto agli utili.

- **In caso di sequestro della quota**, salvo che il giudice disponga diversamente, i poteri connessi al controllo spettano al custode giudiziario.

- **Per ciò che attiene alla quota in comproprietà** i diritti di controllo sono attribuiti esclusivamente al rappresentante della comunione<sup>19</sup>.

- In mancanza di una disposizione normativa *ad hoc*, risulta poco agevole stabilire se la legittimazione all'esercizio dei diritti in esame spetta anche al **socio che receda dalla società**.

---

<sup>18</sup> G. M. Buta, *cit.*, pp. 617-618. In senso difforme N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, p. 171, secondo il quale *“la disciplina del controllo individuale non riflette ragioni di tutela dei terzi (e in particolare dei creditori sociali) ma esaurisce la sua funzione nel presidiare la posizione assunta all'interno della compagine sociale dai soci non amministratori - siano essi di minoranza, di maggioranza, o addirittura totalitari - garantendo la loro «immanenza» sulla gestione sociale”*.

<sup>19</sup> Sul punto cfr. M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 489.

Il nodo problematico della *quaestio* risiede nella circostanza che se si considerasse la dichiarazione di recesso quale momento in cui si verifica la cessazione dello *status socii*, il socio ormai receduto sarebbe definitivamente uscito dalla società e, pertanto, non potrebbe più esercitare tali diritti in quanto acquisirebbe la qualità di creditore. Tuttavia dottrina maggioritaria<sup>20</sup> ritiene che lo scioglimento del vincolo sociale si verifica al momento del rimborso della liquidazione della quota, che deve essere eseguita entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società, come previsto dall'art. 2473, 4° comma, c.c. Il socio recedente, pertanto, avendo diritto al suddetto rimborso, conserva un significativo interesse di carattere patrimoniale che giustifica il permanere di poteri informativi e di controllo finalizzati ad ottenere gli elementi idonei a calcolare l'esatto valore e, quindi, la congruità della quota di liquidazione. In tal caso, però, i diritti in commento devono essere esercitati in maniera limitata alle sole informazioni d'interesse specifico del socio recedente relative alla quota e, dunque, alle sole operazioni sociali intraprese precedentemente allo scioglimento del vincolo sociale. Il medesimo criterio vale anche per l'ipotesi di esclusione del socio, mentre in caso di cessione della partecipazione il diritto si intende immediatamente trasferito all'acquirente indipendentemente dall'attuazione dei connessi adempimenti pubblicitari<sup>21</sup>.

- **In riferimento alla fase di liquidazione della società**, si ritiene che i suddetti diritti permangano in capo al socio, poiché continua a sussistere la gestione del patrimonio sociale che deve essere sottoposta a controllo, in virtù del diritto alla ripartizione dell'attivo della liquidazione<sup>22</sup>. In tale circostanza, infatti, emerge l'interesse dei soci di verificare la correttezza delle operazioni svolte dal liquidatore in riferimento a tutti i fatti idonei ad incidere sulla quota del patrimonio sociale a cui hanno diritto<sup>23</sup>. D'altro canto, accogliendo la tesi contraria si accetta la conseguenza che in presenza di una s.r.l. senza collegio sindacale, l'attività dei liquidatori si svolga in assenza di qualsiasi forma di controllo<sup>24</sup>.

- **In tema di delegabilità dei diritti di controllo**, infine, è stata espressamente prevista dal legislatore la possibilità di impiegare professionisti di propria fiducia per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione della società. La *ratio* di tale disposizione si individua nell'intento di affidare l'esercizio del diritto alla consultazione a soggetti esperti vincolati al segreto professionale, al fine di ridurre gli eventuali disagi

<sup>20</sup> *Ex multis*, M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 487-489; G. M. Buta, *cit.*, pp. 595-597; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 701.

<sup>21</sup> N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 604.

<sup>22</sup> M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 478.

<sup>23</sup> In senso difforme Trib.le Napoli, 22 luglio 2011, in *Giur. merito*, 2011, 11, p. 2692, secondo cui: "Il socio non amministratore di una società a responsabilità limitata che sia receduto non ha alcun diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri e documenti contabili della società ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c., a differenza di quanto accade per il socio receduto di società personale il quale rimane responsabile delle obbligazioni sociali sorte sino allo scioglimento del rapporto, con la conseguente costituzione, in capo allo stesso, di un interesse al controllo gestionale finalizzato alla corretta determinazione della propria quota di liquidazione, interesse non rinvenibile in capo al primo".

<sup>24</sup> G. Zanarone, *cit.*, p. 1115.



connessi alla diffusione di documenti sociali riservati, preservando in tal modo il contrapposto interesse della società a mantenere una sfera di riservatezza. Pur se non espressamente previsto dalla norma in esame, è possibile ritenere che anche il diritto all'informazione possa essere delegato ad un esperto di propria fiducia. Maggiormente discussa, invece, è la legittimità della delega di tali diritti a favore di terzi non vincolati dal segreto professionale. In proposito parte della dottrina riconosce l'esercizio del diritto di controllo anche al soggetto che sia stato incaricato di esprimere il voto, posto che è ammessa la possibilità di delegare il voto. In tale ipotesi sia il socio delegato che il socio delegante sarebbero soggetti all'obbligo di non divulgare informazioni riservate riguardanti gli affari sociali. In base a questo filone interpretativo il socio che abbia incaricato un terzo (responsabile *ex art. 2043 c.c.*) è ritenuto responsabile per la violazione del dovere di segretezza o per favoreggiamento di imprese concorrenti, qualora tra il socio ed il terzo sussista quel vincolo di subordinazione che consenta l'applicazione analogica dell'art. 2049 c.c. In ogni caso lo statuto potrebbe eludere il problema prevedendo l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso alle notizie da parte del terzo<sup>25</sup>.

### **3. Contenuto sostanziale e modalità di esercizio delle diverse forme di controllo consentite al socio**

Il potere di controllo previsto dall'art. 2476, 2° comma, c.c. si esplica attraverso l'esercizio di due diritti distinti: diritto all'informazione e diritto alla consultazione.

**1) Il diritto all'informazione** (che non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla disciplina ante Riforma) legittima il socio a richiedere agli amministratori "*notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali*", intendendo con tale locuzione tutto ciò che attiene al patrimonio e alla gestione dell'impresa, i fatti fondamentali per la determinazione e la ripartizione degli utili, ma anche i rapporti giuridici ed economici interni alla compagine sociale o della società nei confronti dei terzi. È controverso in dottrina se la richiesta sia riferibile anche ad informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con, oppure riguardanti, le società controllate. In base alla tesi restrittiva<sup>26</sup> tale prerogativa spetta solo ai sindaci, mentre la tesi estensiva si fonda sul presupposto che la conoscenza degli affari delle

<sup>25</sup> G. M. Buta, *cit.*, pp. 593-603; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 696-702; *contra* M. Menicucci, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 163.

<sup>26</sup> N. Abriani, *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, *op. cit.*, p. 336, il quale nel definire "*più ampie*" le prerogative assegnate ai sindaci in ordine al controllo sulla gestione, sottolinea che il potere attribuito a questi ultimi di richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, si estende alle informazioni relative alle società controllate (art. 2043-bis, c.c.). In tema di esclusione del diritto di controllo sulla documentazione e sugli affari delle società controllate o in generale partecipate, si veda anche Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 15 marzo 2015, in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibili su [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).

società controllate rientra nella sfera degli interessi dei soci della controllante poiché può incidere sugli interessi patrimoniali di questi ultimi.

Su un piano di maggior dettaglio, è possibile ricondurre al concetto di “*affari sociali*”, le operazioni già compiute, oppure in corso di svolgimento o di prossima attuazione che riguardano, ad esempio:

- gli impieghi dell’attivo patrimoniale;
- i programmi di acquisizione e alienazione;
- le relazioni commerciali;
- le partecipazioni;
- le concessioni di prestiti;
- i compensi agli amministratori;
- le retribuzioni dei dipendenti;
- le informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con le società controllate;
- tutto ciò che può essere rilevante per il controllo del socio.

La norma non stabilisce particolari requisiti formali per la suddetta richiesta, che, pertanto, può essere avanzata in sede assembleare, ma anche al di fuori della stessa ed in qualunque momento della vita sociale, sia in forma scritta che verbale e può avere ad oggetto sia l’andamento generale della gestione che notizie circostanziate sui singoli affari<sup>27</sup>.

**2) Il diritto alla consultazione**, il cui contenuto è stato significativamente ampliato dalla Riforma del diritto societario, consente ai soci l’esame diretto dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2478 c.c. (ossia del libro delle decisioni dei soci, del libro delle decisioni degli amministratori e del libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell’art. 2477 c.c.) e dell’intera documentazione amministrativo-contabile in cui sono esposti i fatti e le vicende della società. Suddetta forma di controllo, quindi, si attua riconoscendo il diritto di consultazione di tutti i documenti relativi all’amministrazione, includendo anche le scritture contabili, tra i quali, a titolo esemplificativo: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri tenuti ai fini dell’Iva o in osservanza di altre disposizioni di legge (ad esempio registro infortuni o della produzione di energia elettrica), fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, prospetti e calcoli di ogni genere, corrispondenza, verbali di accertamento fiscale, di contestazione, di comminazioni di sanzioni, atti giudiziari ed amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti, contratti e accordi commerciali stipulati dalla società, ecc.<sup>28</sup>.

Il diritto alla consultazione permette al socio di rendersi edotto dell’andamento della gestione attraverso il confronto fra quanto si è indirettamente appreso mediante l’esercizio

<sup>27</sup> G. M. Buta, *cit.*, pp. 603-604.

<sup>28</sup> In tal senso N. Abriani, *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, *op. cit.*, p. 334; G. M. Buta, *cit.*, pp. 605 - 608; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 704-705; M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 475; M. Menicucci, *cit.*, p. 2692.

del diritto all'informazione e quanto risulta dall'esame diretto dei documenti, a prescindere dalle notizie ricevute dagli amministratori che potrebbero essere non corrette. Tale diritto può essere esplicato anche mediante l'assistenza di un professionista di fiducia oppure con conferimento a quest'ultimo di apposita delega, tenendo conto che, indipendentemente dalla modalità con cui si svolge, l'ispezione deve essere circoscritta ai soli documenti sociali, nel senso che non può assumere i caratteri tipici dei controlli effettuati dai sindaci. Ai soci, infatti, dovranno ritenersi vietate alcune attività consentite ai sindaci quali, ad esempio, accertamenti di consistenze di cassa, visite agli impianti, o ai magazzini, accessi per i controlli sulla qualità e quantità dei prodotti<sup>29</sup>. Come per il diritto all'informazione, anche il diritto di ispezionare i documenti non è condizionato da un punto di vista temporale, ma può essere esercitato in ogni momento della vita sociale.

Un aspetto rilevante connesso al diritto di consultazione, infine, concerne la facoltà di estrarre copia dei documenti sociali esaminati. In assenza di un'espressa previsione legislativa a tale riguardo, infatti, non è risultato semplice per gli interpreti stabilire se al socio potesse essere concessa o meno tale ulteriore prerogativa, in quanto ritenuta confliggente con il legittimo interesse della società alla riservatezza dei documenti. A sostegno di una iniziale lettura che negava al socio il diritto all'estrazione delle copie<sup>30</sup>, veniva richiamata quale principale argomentazione, la scelta del legislatore della Riforma di espungere una simile previsione dal contenuto letterale delle norme relative alle s.r.l., tenendo conto che tale facoltà è stata mantenuta sia nell'ambito della s.p.a., come espressamente previsto dall'art. 2422 c.c., sia in tema di fusione di società, in base all'art. 2501-septies c.c. Secondo l'attuale tesi sostenuta dalla dottrina<sup>31</sup> e dalla giurisprudenza<sup>32</sup> maggioritarie, invece, privare i soci della possibilità di estrarre copia dei documenti sociali renderebbe il diritto di ispezione incompleto e sarebbe in contrasto con i principi sottesi al

<sup>29</sup> M. Paccioia, *Società a responsabilità limitata*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 104; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 705.

<sup>30</sup> M. Menicucci, *cit.*, pp. 166 e ss., secondo il quale "potrebbe sostenersi che il legislatore, resosi conto dell'ampliamento epocale dei diritti di controllo riconosciuti al socio, abbia in un certo senso inteso porre un freno a tale ampliamento, tutelando la riservatezza quantomeno evitando che i documenti consultati vengano portati all'esterno attraverso le copie". In giurisprudenza: Trib.le Parma, 25 ottobre 2004, in *Le Società*, 2005, pp. 758 e ss.; Trib.le Milano, 30 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, pp. 1245 e ss.; Trib.le Chieti, 31 maggio, 2005, in *Giur. it.*, 2005, p. 1652.

<sup>31</sup> Cfr. M. G. Paolucci, *op. cit.*, pp. 476-478; M. Malvasi, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2005, pp. 763 e ss.; N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, p. 160; N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 609.

<sup>32</sup> Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 15 marzo 2015, *cit.*; Trib.le Milano, 27 marzo 2014, secondo cui: "La negazione del diritto di estrarre copia vanificherebbe dunque il potere di controllo del socio, stante la complessità richiesta dello studio della documentazione contabile, che non può ritenersi esaurito con la sola consultazione della stessa"; sui medesimi principi anche Trib.le Milano, 22 luglio 2012 e Trib.le Milano, 2 dicembre 2010, tratte dall'archivio di *Giurisprudenza delle Imprese*; Trib.le Roma, 4 dicembre 2007, in *Riv. notariato* 2009, 3, p. 668; Trib.le Taranto, 13 luglio 2007, in *Giur. it.*, 2008, p. 122; Trib.le Pavia, 1° agosto 2007, in *Le Società*, 2009, p. 504; Trib.le Bologna 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 213 e ss; Trib.le Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005, in *Giur. comm.*, 2007, I, II, p. 159; Trib.le Ivrea, 4 luglio 2005, in *Giur. it.*, II, 2006, 2, p. 306.

rinnovato assetto normativo generato dalla Riforma<sup>33</sup>. Tale conclusione si poggia essenzialmente su due motivazioni: da un lato rilevando una sorta di corrispondenza tra l'art. 2476, 2° comma, c.c. e l'art. 2261 c.c., che viene interpretato nel senso di riconoscere al socio di società di persone tale diritto; dall'altro lato rilevando che solo traendo copia della documentazione i professionisti di fiducia del socio possono esibirla al proprio cliente per decidere quali azioni intraprendere. Rimanendo in tale prospettiva, si è osservato che il diritto alle copie, ove ritenuto ammissibile, deve pur sempre essere esercitato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, tenendo un comportamento conforme all'interesse sociale<sup>34</sup>.

In via generale, è possibile concludere che le differenti modalità di esercizio del potere di controllo finora descritte, relative all'informazione ed alla consultazione, pur presentando contenuti differenti, perseguono scopi complementari. Da un lato, infatti, il diritto di ottenere informazioni su determinati affari potrebbe risultare inefficace a causa della reticenza degli amministratori, o potrebbe essere soddisfatto solo attraverso la diretta consultazione dei documenti sociali; dall'altro lato lo strumento della mera consultazione potrebbe non fornire al socio informazioni sufficienti, implicando la necessità di richiedere specifiche notizie e/o chiarimenti agli amministratori. Il socio, pertanto, potrà decidere se avvalersi dell'uno o dell'altro, ovvero se attuarli entrambi senza la necessità di stabilire alcuna priorità dell'uno rispetto all'altro<sup>35</sup>.

#### **4. I limiti all'esercizio del potere individuale di controllo tra dissonanze normative e divergenze interpretative**

Data la rilevanza particolarmente ampia ed incisiva dei diritti di controllo, un utilizzo improprio degli stessi da parte dei soci potrebbe comportare grave nocimento al regolare funzionamento della società, alla stabilità della gestione e alla riservatezza dei documenti sociali<sup>36</sup>.

Tali diritti, pertanto, pur essendo considerati illimitati, nel senso che si estendono teoricamente su ogni aspetto della gestione sociale, trovano nel loro concreto esercizio qualche limite di carattere sostanziale<sup>37</sup>.

Il primo limite è rappresentato dal rispetto del principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), che impone un necessario contemperamento dei confliggenti

---

<sup>33</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 708-711; G. Zanarone, *cit.*, p. 1109.

<sup>34</sup> M. Paccioia, *cit.*, pp. 166-167.

<sup>35</sup> G. M. Buta, *cit.*, pp. 607-608.

<sup>36</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 694.

<sup>37</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, Egea, Giuffrè, Milano, 2008, p. 694.

interessi coinvolti<sup>38</sup>. Il socio, pertanto, è tenuto a valutare la sua ingerenza nell'attività sociale in misura proporzionata all'effettiva tutela dell'interesse protetto, evitando che essa si traduca in un pregiudizio per la società. In altri termini, il potere di controllo individuale non deve consistere in una mera turbativa dell'attività di gestione degli amministratori e, in questa prospettiva, il principio di correttezza si intende violato allorché il socio abbia richiesto informazioni, chiarimenti e/o ispezioni di cui non ha effettivamente bisogno, ma al solo scopo di ostacolare lo svolgimento dell'attività sociale. Gli amministratori, d'altro canto, possono legittimamente rifiutarsi di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti ogni qualvolta la richiesta del socio sia palesemente motivata da fini emulativi, dilatori ed ostruzionistici.

Di conseguenza, qualora il socio, travalichi i confini della correttezza e della buona fede sarà responsabile per il pregiudizio eventualmente cagionato alla società<sup>39</sup> e sarà gravato da obbligazioni risarcitorie.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato: *"(...) l'applicazione del principio di buona fede comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione - attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei "dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori - laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale - cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 cc secondo comma - si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società"*<sup>40</sup>.

Un ulteriore limite posto ai poteri di controllo è rappresentato, dunque, dal cosiddetto "dovere di segretezza", che implica per il socio l'obbligo di tutelare l'interesse della società a preservare la propria sfera di riservatezza: il socio, pertanto, deve impegnarsi affinché le notizie a lui fornite non siano divulgate a terzi, ad esempio alle imprese concorrenti, con l'effetto di causare un danno alla società stessa.

Nell'ambito dei possibili limiti apponibili all'esercizio del controllo individuale, infine, risulta particolarmente controverso per gli interpreti stabilire se sia ammissibile la derogabilità di tali prerogative attribuite ai soci, sia in senso restrittivo che in senso espansivo, mediante disposizioni statutarie. Il nodo problematico della questione risiede nella circostanza che il dispositivo dell'art. 2476, 2° comma, c.c. non riproducendo un'esplicita previsione di "nullità di ogni patto contrario", come era invece previsto dal previgente art. 2489, 2° comma, c.c., sembra contenere una presunzione di derogabilità.

---

<sup>38</sup> Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 23 giugno 2015, in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibili su [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it); Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 15 marzo 2015, *cit.*

<sup>39</sup> G. M. Buta, *cit.*, pp. 585-619.

<sup>40</sup> Trib.le Milano, 22 luglio 2012, *cit.*, nello stesso senso Trib.le di Milano 20 gennaio 2012, tratte dall'archivio di *Giurisprudenza delle Imprese*; Trib.le Milano, 30 novembre 2004, *cit.*, 2005, p. 1246.

La dottrina<sup>41</sup>, tuttavia, è prevalentemente orientata a limitare gli spazi di intervento dell'autonomia contrattuale che possano incidere sul contenuto dei diritti di controllo o sulla legittimazione al suo esercizio, sostenendo l'inderogabilità *in peius* della disciplina legale<sup>42</sup>, indipendentemente dalla connotazione in senso capitalistico o prevalentemente personalistico dell'assetto statutario assunto dalla società e dalla presenza, obbligatoria o facoltativa, dell'organo di controllo. Più specificamente, si ritiene che i diritti di controllo nei confronti del singolo socio non siano in nessun caso sopprimibili o comprimibili e, in concreto, tale limite si traduce nella nullità delle deroghe statutarie che, in contrasto con quanto disposto dalla disciplina legislativa, possano:

- escludere del tutto l'esercizio dei diritti di informazione e consultazione;
- circoscrivere la legittimazione all'esercizio del controllo (ad esempio riservandolo ai soci titolari di una percentuale qualificata del capitale sociale);
- restringerne l'ambito di applicazione (ad esempio consentendo la consultazione solo di alcuni documenti);
- delimitarne i presupposti (ad esempio vincolando il controllo all'assenza del collegio sindacale)<sup>43</sup>.

Le argomentazioni di ordine sistematico poste a sostegno di tale teoria derivano dall'esigenza di definire i contenuti della norma in esame alla stregua dei fondamentali principi che caratterizzano la disciplina organica delineata per la s.r.l. dalla Riforma del 2003, riguardanti, oltreché la declamata centralità attribuita al socio ed il rafforzato potere di controllo allo stesso riconosciuto, anche la mancata espressa previsione del controllo giudiziario sulla gestione societaria come prevista per la s.p.a. ex art. 2409 c.c. e l'esistenza di un presidio penale a tutela del potere di controllo dei soci. Secondo questa prospettiva, si tratta di elementi che, nel rimarcare l'ampio rilievo attribuito dal legislatore all'iniziativa dei soci, risulterebbero incompatibili con l'esclusione o la limitazione dei diritti attraverso i quali il controllo individuale si esplica<sup>44</sup>.

Altra parte della dottrina<sup>45</sup>, al contrario, sulla base della rilevanza decisiva rivestita dai rapporti contrattuali dei soci nella definizione dell'assetto organizzativo della s.r.l., sostiene la natura derogabile della norma, ritenendo che l'ambito di operatività di tali diritti possa essere circoscritta entro limiti più ristretti. In questa ottica viene riconosciuto alla compagine sociale un ampio spazio d'intervento in tema di controlli, sia in sede di costituzione della

---

<sup>41</sup> In tal senso M. G. Paolucci, *op. cit.*, pp. 490-494; O. Cagnasso, *cit.*, p. 372; G. M. Buta, *cit.*, pp. 612-619. In giurisprudenza: Trib.le di Bari, 10 maggio 2004, in *Foro it.*, I, 2, 2004, pp. 3228-3232.

<sup>42</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 711-717.

<sup>43</sup> In questi termini M. G. Paolucci, *op. cit.*, pp. 490-491.

<sup>44</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 712.

<sup>45</sup> Sul punto cfr. N. Abriani *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, pp. 164 e ss.; in senso conforme R. Guidotti, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 443.

società, sia in sede di modifica dell'atto costitutivo purché supportata dal consenso unanime dei soci, essendo tali poteri riconducibili nell'alveo dei diritti individuali e, in quanto tali, reprimibili solo dalla volontà dei loro titolari. All'interno del suesposto approccio interpretativo, tuttavia, si rileva un ulteriore recente filone che sostiene la legittimità dell'introduzione di deroghe statutarie anche attraverso gli ordinari *quorum* richiesti per le modifiche dell'atto costitutivo, considerando ammissibile un potere di disposizione della maggioranza sul diritto individuale di controllo, che potrebbe essere temperato dal riconoscimento in capo al socio dissenziente del diritto di recedere<sup>46</sup>.

Rimanendo nel solco della derogabilità del potere di controllo individuale, infine, si rileva che tale presupposto non possa, comunque, escludere in capo al socio una soglia minima ed insopprimibile di prerogative in tal senso, che anzi necessita di essere garantita e modulata in relazione alla struttura assunta in concreto dalla società. In sintesi, ciò implicherebbe che:

- ove sussista un organo di controllo obbligatorio, o anche facoltativo ma dotato dei requisiti e dei poteri propri del collegio sindacale della s.p.a., ai soci deve essere comunque attribuito il diritto di consultare i libri sociali (*ex art. 2422 c.c.*) e il diritto di informazione in sede assembleare, tenendo conto delle maggiori competenze attribuite ai soci di una s.r.l. in virtù di quanto disposto dall'art. 2479 c.c.;

- ove non sussista un organo di controllo dotato dei predetti requisiti, ai soci devono essere riconosciuti i diritti di informazione e di controllo attribuiti al socio accomandante di una s.a.s., in base all'art. 2320, 3° comma, c.c., il quale dispone che: *"In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società"*<sup>47</sup>.

Non sussistono dubbi interpretativi, invece, in ordine alla derogabilità *in melius* dei poteri di controllo, ossia sulla facoltà riconosciuta ai soci di ampliare statutariamente i suddetti diritti. Così, ad esempio, possono essere oggetto di un'apposita clausola introdotta nello statuto la sottoposizione degli amministratori ad un obbligo di informazione periodica sull'andamento degli affari sociali, oppure la legittimazione dei soci a compiere tutti gli atti di ispezione agli impianti e ai magazzini o di accertamento delle consistenze di cassa, che non rientrano tra le prerogative riconosciute ai soci dalla legge<sup>48</sup>.

Altrettanto pacifico per gli interpreti, infine, è la possibilità di introdurre clausole statutarie non propriamente derogatorie, ma volte ad integrare la disciplina legale, che regolino quantomeno le modalità di esercizio dei poteri di controllo, al fine di prevenire un utilizzo abusivo dello stesso e di preservare il regolare svolgimento dell'attività sociale, ad esempio:

- richiedendo la forma scritta della richiesta;

<sup>46</sup> P. Benazzo, *cit.*, pp. 49 e ss.

<sup>47</sup> In tal senso N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, pp. 611-612; N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, pp. 158 e ss.

<sup>48</sup> N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 612.

- precisando le modalità di accesso ai locali della società e i giorni nei quali è possibile ispezionare la documentazione;
- predeterminando le persone autorizzate alla rappresentanza del socio<sup>49</sup>;
- imponendo ai soci l'obbligo di sottoscrivere e di far sottoscrivere ai consulenti di cui si avvalgono un impegno di riservatezza<sup>50</sup>;
- indicando eventuali periodi di sospensione dell'attività di ispezione;
- prevedendo l'uscita del socio dalla compagine sociale tramite l'acquisto forzato della sua quota, qualora questi contravvenga al suo dovere di correttezza e buona fede oppure diffonda a terzi notizie riservate<sup>51</sup>.

#### **5. La responsabilità degli amministratori nelle ipotesi di illegittimo rifiuto alle richieste di informazioni e di consultazione e i rimedi sanzionatori attivabili dai soci**

Il diritto all'informazione e alla consultazione consente al socio di venire a conoscenza di determinati fatti sulla base di un comportamento doveroso degli amministratori che, essendo gli unici ad avere piena cognizione della gestione sociale, sono obbligati ad attivarsi tempestivamente e a non apporre ostacoli all'esercizio di tali diritti, rilasciando le informazioni richieste e consentendo un'agevole accesso ai documenti da consultare<sup>52</sup>. I soggetti titolari del potere gestorio, pertanto, sono responsabili dell'effettiva acquisizione dell'informazione e della veridicità delle notizie fornite. La reticenza dei soggetti che svolgono l'attività di gestione è ritenuta ammissibile solo in presenza di un abuso del diritto di controllo da parte del socio, come avviene nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti, o con finalità di mero disturbo<sup>53</sup>.

Il rifiuto ingiustificato alla richiesta di informazioni e documenti, al contrario, comporta una serie di conseguenze rilevanti per gli amministratori sotto il profilo sanzionatorio, qualificandosi come un comportamento illecito che, in quanto tale, potrebbe:

- legittimare il ricorso all'azione di responsabilità da parte del singolo socio *ex art. 2476, 3° comma, c.c.*, nonché integrare la fattispecie di grave irregolarità che consente la richiesta di provvedimento urgente di revoca degli amministratori, qualora vi sia la sussistenza di un danno attuale causalmente riferibile all'illegittimo rifiuto;
- provocare un danno diretto al patrimonio del socio (indipendentemente dal pregiudizio arrecato alla società) e, dunque, consentire l'esperibilità dell'azione di responsabilità

---

<sup>49</sup> G. M. Buta, *cit.*, p. 616.

<sup>50</sup> N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 613.

<sup>51</sup> A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 715.

<sup>52</sup> N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 606.

<sup>53</sup> M. G., Paolucci, *op. cit.*, p. 481.



disciplinata dall'art. 2476, 6° comma, c.c.<sup>54</sup>, il cui testo stabilisce che: *“Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”*;

- giustificare il ricorso ad uno strumento cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c., che presuppone la contemporanea sussistenza di due presupposti: il *fumus boni iuris* (vale a dire l'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e il *periculum in mora* (ossia la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale viene esposto il diritto medesimo a causa del ritardo). Trasportando tali elementi su un piano di maggior concretezza, pertanto, il ricorso d'urgenza risulta attivabile laddove la condotta omissiva degli amministratori determini il pericolo che al socio venga irrimediabilmente impedito di intervenire con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione per evitare una temuta *mala gestio* della società;

- integrare la fattispecie illecita dell'*“impedito controllo”*, che può assumere connotazioni di rilievo amministrativo o penale, in base a quanto stabilito rispettivamente dal 1° e dal 2° comma dell'art. 2625 c.c.<sup>55</sup>, che dispone quanto segue: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”* (ex art. 120 c.p.).

Dal tenore letterale della norma in commento, dunque, si evince che la sussistenza del danno procurato ai soci a seguito del comportamento illegittimo degli amministratori rappresenta l'elemento costitutivo della fattispecie di rilevanza penale nonché l'elemento di differenziazione rispetto all'illecito amministrativo<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Cfr. M. G., Paolucci, *op. cit.*, p. 480, nota n. (24), secondo la quale un'ipotesi in tal senso potrebbe verificarsi nel caso in cui *“l'amministratore rifiuti al socio informazioni relative ai criteri seguiti nella valutazione di un cespite, in modo da conservare il segreto su una riserva occulta costituita mediante eccessive svalutazioni. Tale condotta, se non danneggia la società, potrebbe ledere la sfera patrimoniale del socio decurtando l'utile alla cui distribuzione aveva diritto”*.

<sup>55</sup> L'attuale testo dell'art. 2625 c.c. è stato riformato dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante *“Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”*, e dall'art. 37, 35° comma, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alla Riforma della Revisione legale.

<sup>56</sup> Sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2012, n. 11639, in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibile su [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).